

**Pierpaolo Rivello**

---

**Manuale del diritto  
e della procedura penale militare**

**Ordinamento giudiziario militare**

---



**G. Giappichelli Editore**

## PREFAZIONE

Il successo incontrato dal mio “*Manuale del diritto penale militare e dell’ordinamento giudiziario militare*”, che ha fatto seguito al precedente testo “*Lezioni di diritto penale militare*”, mi ha indotto ad una riflessione ed al contempo mi ha spronato al raggiungimento di un nuovo, ambizioso obiettivo, consistente nell’unire in un unico Manuale l’analisi della parte sostanziale del diritto penale militare con quella afferente alla parte processuale e all’ordinamento giudiziario militare.

In passato, sempre nell’ambito delle Edizioni Giappichelli, avevo redatto, nel 1995, i “*Profili di procedura penale militare*”; successivamente, nel 2000, realizzai un più poderoso contributo in materia avente come titolo “*Procedura e ordinamento giudiziario militare. Giurisdizione penale internazionale*”.

Nel 2011, grazie alle sapienti indicazioni del prof. Ubertis, la mia monografia “*Il procedimento militare*”, mirò ad approfondire ulteriormente le tematiche e le specificità afferenti a detto settore, molto spesso trascurate a causa dell’erroneo convincimento secondo cui a seguito dell’entrata in vigore dell’attuale codice di procedura penale non erano più rinvenibili elementi di peculiarità al riguardo.

Era peraltro mancata, fino al presente lavoro, una trattazione unitaria volta a dar conto, in un’unica opera, di tutti questi differenti ambiti.

Al contempo, le acute considerazioni dell’amico Giovanni Dalleria mi ha hanno indotto ad inserire nel testo anche una parte storica.

In passato il tema della storia della giustizia militare era stato affrontato, tra l’altro, in due volumi collettanei della Casa Editrice Giappichelli da me curati.

Il primo, del 2004, avente come ulteriore curatore il caro prof. Labanca, ha come titolo “*Fonti e problemi per la storia della giustizia militare*”; il secondo, del 2005, unicamente a mia cura, si intitola “*La giustizia militare nell’Italia repubblicana*”.

Ho deciso, onde inserire nel testo anche detto aspetto, senza peraltro accrescere eccessivamente l’ampiezza del volume, di avvalermi del materia-

le fornitomi dallo stesso Giovanni Dallerà, che rappresenta, almeno in parte, il frutto della rielaborazione delle lezioni di diritto penale militare da lui tenute presso l'Università di Bergamo.

Una delle finalità dell'attuale volume, che mira a coniugare la completezza della trattazione con l'approfondimento dei singoli elementi analizzati, è quello di rendere consapevole il lettore della persistente vitalità di questo ramo del diritto, laddove lo si sappia liberare da talune antistoriche incrostazioni del passato e lo si affronti secondo uno schema interpretativo volto ad allontanarlo da ogni inaccettabile tentazione di "separatezza", nella volontà di garantire ad esso una nuova linfa grazie agli apporti sinergici offerti dal diritto e dalla procedura penale "comuni", il cui studio rappresenta il presupposto ineludibile per qualsivoglia serio tentativo di immersione nel campo del diritto e della procedura penale militare.

Torino, 1° giugno 2021

PIERPAOLO RIVELLO

# DIRITTO PENALE MILITARE

## PARTE GENERALE



CAPITOLO I

PREMESSA STORICA CONCERNENTE  
LA LEGISLAZIONE PENALE MILITARE

di *Giovanni Dallera*

Il diritto penale militare, a differenza di altri settori del diritto penale speciale, ha un'autonomia didattico-scientifica che trae il suo fondamento, tra l'altro, dalla constatazione che in tal caso non ci troviamo semplicemente in presenza di una normativa "esterna" al Codice Penale, ma di un *corpus* codicistico da esso distinto.

La ragioni di questa particolare situazione di autonomia coincidono con la spiccata tipicità del consorzio militare, che, anche attualmente, vive e opera all'interno dello Stato con una sua specifica struttura, connotata dal rilievo che in esso assumono il rispetto della gerarchia e l'osservanza di peculiari regole di vita e comportamentali.

Da sempre i militari hanno assolto a compiti fondamentali per la vita delle Nazioni svolgendo la loro attività in contesti caratterizzati da situazioni di rischio e pericolo per la loro vita.

Proprio per questo, sin dalla nascita dei primi eserciti, apparve chiaro che per garantire il conseguimento dei fini "istituzionali" perseguiti dall'apparato bellico i militari dovessero essere destinatari di speciali doveri, la cui inosservanza veniva sanzionata generalmente con particolare severità.

Per un lunghissimo periodo la giustizia militare, presso i vari popoli, si è configurata come una giurisdizione esercitata dai superiori nei confronti di coloro i quali erano sottoposti alla loro autorità e al loro comando.

Nell'antica Roma, la *jurisdictio castrensis* era indissolubilmente congiunta all'*imperium militiae*; nel capo militare si assommavano, in sostanza, tutti i poteri inerenti al governo del consorzio castrense, compreso quello di infliggere punizioni che potevano giungere sino alla privazione della vita.

Le autorità che oggi definiremmo apicali (consoli, dittatori e tribuni consolari) erano investite dell'*imperium*, che includeva non solo il diritto di esercitare una serie di prerogative di carattere eminentemente "pratico"

(indire la leva, nominare i comandanti, muovere guerra e disporre la cessazione, decidere sulla distribuzione del bottino.) ma anche spiccatamente “esoterico”: a loro spettava, infatti, lo *ius auspicandi*, ossia il potere di realizzare gli *auspicia* militari.

Il collegamento tra potestà di comando e volontà divina rendeva il console una sorta di intermediario di questa volontà soprannaturale, con la conseguenza che il contravvenire a un ordine non costituiva, per il soldato romano, un’infrazione rilevante soltanto dal punto di vista disciplinare e giuridico, ma anche un vero e proprio sacrilegio, un attentato nei confronti del sacro *imperium* del console e contro i divini *auspicia*.

Il grave limite di questo sistema era rappresentato dal fatto che la ripartizione delle competenze fra i vari comandanti militari, in relazione alla potestà sanzionatoria, finiva per dar vita ad un sistema incerto e spesso connotato da abusi.

Peraltro lo storico greco Polibio<sup>1</sup>, nelle sue Storie (Libro VI, cap. 37), parlando dei rapporti fra i soldati e i comandanti dell’esercito romano della prima metà del II sec. a.C., affermava che essi erano disciplinati da regolamentazioni che definivano in maniera abbastanza netta le prerogative dei capi e gli obblighi dei *milites* e prevedevano, per una dettagliata tipologia di infrazioni, le relative punizioni irrogabili.

Una più completa elaborazione del sistema dei rapporti fra lo Stato e il milite, tra il comandante e il soldato, ispirato tra l’altro al criterio della territorialità<sup>2</sup>, si ebbe in epoca imperiale (27 a.C. – 476 d.C.), in particolare grazie alle leggi promulgate dagli imperatori Traiano e Settimio Severo (di queste leggi parla diffusamente Giustiniano del Libro XLIX del Digesto).

A partire dal III secolo d.C., in particolare proprio quando era imperatore Settimio Severo, al fine di sottrarre l’applicazione delle pene afflittive al *libitum ducis sive imperatoris*, si delineò inoltre l’esigenza di raccolte organiche delle *constitutiones principum de rei militari*, difficilmente reperibili e proliferate esponenzialmente a causa della continua successione di imperatori cui si assistette a partire dal II secolo d.C.: di questa esigenza si rese interprete Arrio Menandro<sup>3</sup>, alto funzionario degli uffici

---

<sup>1</sup> Polibio da Megalopoli (206/198 a.C.-124/116 a.C.) compose le Storie, grandiosa opera in 40 libri in cui si narrano gli eventi accaduti all’incirca dal 220 al 168 a.C., e cioè dall’inizio della Seconda Guerra Punica fino alla distruzione di Cartagine e di Corinto.

<sup>2</sup> G. VALDITARA, *Civis romanus sum*, Giappichelli, 2018, p. 77 ss.

<sup>3</sup> Sull’opera di Menandro v. LATOCCO, *Militum delicta. Un prontuario di diritto penale militare romano: esegesi e sinossi dei Fragmenta di Arrio Menandro*, in *Rass. giust. mil.*, 2020, n. 1, p. 52 ss.

centrali, autore, tra l'altro, del trattato in quattro libri "*De re militari*".

Questo trattato, che conteneva le *Constitutiones Principum* da Traiano a Caracalla, costituisce il primo "prontuario" scritto di diritto militare, archetipo dei moderni codici militari.

L'avvento delle invasioni barbariche e il successivo periodo feudale segnarono una tappa d'arresto nel cammino di sviluppo della legislazione penale militare. Il progressivo affermarsi delle milizie mercenarie portò alla riaffermazione dell'arbitrio assoluto dei comandanti.

Ci volle molto tempo prima che, con il ritorno alla costituzione di eserciti regolari e permanenti, l'esigenza di una legislazione penale militare fosse nuovamente avvertita con vigore.

Sotto questo aspetto ebbe un ruolo fondamentale la rivoluzione francese.

Gli ideali rivoluzionari tesi ad abbattere ogni privilegio di casta per approdare ad un'uguaglianza di trattamento di tutti i soggetti, anche in ambito giurisdizionale, apparivano incompatibili con un'eccessiva dilatazione della giustizia castrense, che sottraeva alla competenza della giustizia ordinaria i membri dell'esercito.

Si volle pertanto che la giurisdizione militare fosse circoscritta ai soli reati militari, attribuendo invece alla magistratura ordinaria la prerogativa di occuparsi dei reati comuni, ivi compresi quelli commessi dai cittadini che vestivano una divisa.

Tale impostazione ispirò anche Carlo IV di Borbone, che con la sua ordinanza del 22 maggio 1789 (*Ordinanza di Sua Maestà sulla giurisdizione militare e sopra i delitti e le pene della gente di guerra*) diede vita a un vero e proprio Codice Militare unanimemente riconosciuto come la più fulgida espressione del riformismo "illuminato" napoletano, grazie al quale vennero introdotte numerose norme a carattere garantistico.

L'*Ordinanza* era suddivisa in tre parti: la prima parte si occupava della giurisdizione militare, la seconda "*De' delitti e delle pene*", la terza della esecuzione penale e si concludeva con un formulario.

L'inizio dell'Ottocento vide il fiorire, nei vari Stati dell'Italia preunitaria, di codici ispirati dal *Code des délits et des peines pour les troupes de la République* del 1796, applicato nei territori Italiani sottoposti alla dominazione Francese.

Seguendo un ordine squisitamente cronologico, va ricordato:

- il *Codice Criminale Militare per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, promulgato dalla Duchessa Maria Luigia d'Austria il 1° agosto del 1820;
- il *Regio Editto Penale Militare e il Regio Editto Militare Marittimo*, promulgati da Carlo Felice, Re di Sardegna, rispettivamente il 27 agosto 1822 e il 18 luglio 1826;



- il *Codice penale militare per gli stati di S.M. il Re di Sardegna*, promulgato da Re Carlo Alberto il 28 luglio 1840;
- il *Regolamento pontificio di giustizia criminale e disciplina militare*, emanato con Editto del 1° aprile 1842 del Card. Lambruschini sotto il pontificato di Papa Gregorio XVI;
- il *Codice penale militare per le regie truppe del Ducato di Lucca*, promulgato dal Duca Carlo Lodovico l'8 agosto 1846;
- il *Codice penale militare pel Granducato di Toscana*, promulgato dal Granduca Leopoldo II il 9 marzo 1856.

Nei territori soggetti alla dominazione austriaca rimase in vigore, per molti anni, il Codice penale militare austriaco del 15 gennaio 1855: solo in Lombardia, nel periodo compreso tra il 22 marzo 1848 (termine delle Cinque Giornate di Milano) e il 6 agosto dello stesso anno (rientro delle truppe austriache), operò una Legge Penale Militare per l'Esercito Lombardo, emanata dal Governo Provvisorio presieduto da Gabrio Casati.

Un discorso a parte meritano i due codici promulgati, nel corso del 1819, nel Regno di Napoli e di Sicilia: lo *Statuto penale militare per lo Regno delle Due Sicilie* (30 gennaio 1819) e lo *Statuto penale per l'Armata di mare* (30 giugno 1819).

I due Statuti borbonici appena ricordati, che nulla hanno a che vedere con il *Code des délits et des peines pour les troupes de la République* del 1796<sup>4</sup>, riprendono principi già contenuti nella *Ordinanza* di Carlo IV di Borbone del 1789 e ne ricalcano la suddivisione: anche in tal caso siamo in presenza di tre libri, il primo dei quali dedicato alla giurisdizione, il secondo alla procedura, il terzo ai reati e alle pene<sup>5</sup>.

Piuttosto evidente appare al riguardo l'influsso del *Codice di Procedura penale del Regno italico* di Gian Domenico Romagnosi, del 1807.

Nel primo libro, ove la giurisdizione militare veniva espressamente qualificata come «una eccezione alla giurisdizione ordinaria» che «ha luogo sempre che si tratti di giudicare i reati militari diffiniti nel presente Statuto», era contenuta una regolamentazione molto particolareggiata dei tribunali competenti per i diversi reati anche in relazione al grado degli imputati ed era-

---

<sup>4</sup>PACE GRAVINA, *Il codice insanguinato. Lo Statuto Penale Militare per lo Regno delle Due Sicilie del 1819 e la repressione delle insurrezioni siciliane dell'Ottocento*, in COLAOLACCHÉ-STORTI (a cura di), *Giustizia penale e politica in Italia tra otto e novecento*, Milano, 2015, p. 273 ss.

<sup>5</sup>Sulla legislazione penale militare del Regno delle Due Sicilie v. ANGELETTI, *Nascita e morte di un sistema: il diritto penale militare duosiciliano*, in *Rass. giust. mil.*, 2020, n. 4, p. 5 ss.

no contemplate le ipotesi di conflitti di giurisdizione, qualora tra gli imputati figurassero anche soggetti non facenti parte dell'Esercito.

Nel secondo libro si trovavano le norme regolatrici della fase istruttoria e di quella dibattimentale, mutate pressoché totalmente dalle disposizioni contenute nel *Decreto che contiene il regolamento pe' Giudici di pace e pe' Tribunali* (decreto n. 141 del 20 maggio 1808), promulgato da Giuseppe Bonaparte.

Si trattava di disposizioni dai tratti fortemente innovativi, che prevedevano, tra l'altro, la possibilità di partecipazione di un difensore "civile" di fiducia dell'imputato.

Secondo alcuni studiosi lo *Statuto* è il testo normativo più vicino ai moderni codici penali militari in considerazione delle molteplici disposizioni previste a garanzia dell'imputato e della minuziosa regolamentazione delle diverse fasi procedurali.

Peraltro ben presto la struttura dello Statuto cominciò ad essere alterata e snaturata da una serie di decreti e regolamenti che operarono una progressiva contrazione del diritto di difesa; stravolto nei contenuti, esso venne utilizzato per reprimere i moti sovversivi che iniziavano ad agitare la società siciliana dell'Ottocento.

Volendo ora focalizzare l'attenzione sul Regno di Sardegna (embrione del futuro Regno d'Italia), ben si può affermare che la codificazione militare più significativa del periodo ottocentesco fu rappresentata proprio dal *Codice Penale Militare per gli Eserciti di Sua Maestà il Re di Sardegna*, promulgato il 1° ottobre 1859 dal Re Vittorio Emanuele II, e che proseguì lungo un cammino ideale inizialmente tracciato dal Regio Editto penale militare di Carlo Felice del 27 agosto 1822 e dal "codice di leggi penali militari" del 1840<sup>6</sup>.

Il codice del 1859 risultò fortemente innovativo, ispirato dai principi che avevano dato vita, nel 1848, allo *Statuto Albertino*.

Esso ebbe peraltro una durata assai breve: appena dieci anni più tardi, infatti, venne sostituito dal *Codice Penale per l'Esercito del Regno d'Italia*, adottato con legge 28 novembre 1869 ed entrato in vigore il 15 febbraio 1870, unitamente al *Codice Penale Militare Marittimo*.

La ragione della sostituzione della Codificazione del 1859 dopo solo dieci anni di vita va ricercata nella volontà di Vittorio Emanuele II di dotare il nuovo Esercito nazionale di un corpo normativo differente rispetto a quello che era stato emanato per i sudditi del Regno di Sardegna.

---

<sup>6</sup>Per un approfondimento in materia v. RIVELLO, *La giustizia penale militare ed i codici penali militari sotto il Regno di Sardegna*, in LABANCA-RIVELLO (a cura di), *Fonti e problemi per la storia della giustizia militare*, Torino, 2004, p. 45 ss. ed in particolare p. 51 ss.

Caratteristiche salienti di questo elaborato, influenzato in maniera significativa dalle innovazioni introdotte anche in ambito giudiziario dallo *Statuto Albertino*, fu comunque la volontà di superare la datata impostazione volta a ravvisare nella giurisdizione militare un foro privilegiato regolato da norme *ad hoc* e di ridurre sensibilmente le differenze fra le pene irrogabili nei confronti degli ufficiali e quelle comminabili ai soldati componenti la truppa.

Suddiviso in quattro libri (Disposizioni relative tanto al tempo di pace che al tempo di guerra; Disposizioni relative al tempo di guerra; Procedura penale in tempo di pace; Procedura penale in tempo di guerra), esso trovava applicazione nei confronti dei militari in servizio attivo dell'Esercito, degli assimilati ai militari, dei disertori e dei condannati a pene detentive militari.

Le norme dettate per il tempo di pace prevedevano che, in caso di concorso in un reato militare da parte di civili e militari, la giurisdizione fosse attribuita alla magistratura ordinaria in relazione a tutti i soggetti concorrenti; analoga soluzione era prevista qualora, in ambito militare, fossero state poste in essere delle fattispecie criminose caratterizzate da un concorso formale di reati comuni e militari.

Per il tempo di guerra era invece previsto che i giudici militari dovessero giudicare anche le condotte poste in essere dai concorrenti civili nel reato e da chiunque – non solo militare – si fosse macchiato di reati particolarmente gravi quali il tradimento e lo spionaggio.

Un'importante innovazione introdotta nel sistema penale militare sabauda con il Codice del 1859 fu l'eliminazione delle pene corporali, che avevano caratterizzato – in negativo – la precedente legislazione in materia.

Molteplici furono anche le novità introdotte in materia di procedura e nell'ambito dell'organizzazione della giustizia militare.

Purtuttavia, a seguito della creazione dello Stato unitario l'esigenza di dotare il nuovo Esercito italiano di un codice differente rispetto a quello in uso per le truppe reali sarde giocò un ruolo importante nell'indurre il Governo a nominare una commissione avente lo scopo di adeguare il testo alle mutate esigenze del Paese<sup>7</sup>.

A distanza di un decennio, dunque, il “vecchio” codice preunitario venne sostituito dal *Codice Penale per l'Esercito del Regno d'Italia*, adottato con legge 28 novembre 1869 ed entrato in vigore il 15 febbraio 1870 unitamente al *Codice Penale Militare Marittimo*<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> In tal senso, ROVINELLO, *Una giustizia senza storia? I codici penali militari nell'Italia liberale*, in *Le Carte e la Storia*, 2012, p. 59 ss.

<sup>8</sup> Al riguardo v. RIVELLO, *La giustizia penale militare ed i codici penali militari sotto il Regno di Sardegna*, cit., p. 95 ss.

Si trattava di un elaborato assai simile al precedente per struttura e numero di articoli, per l'impianto processuale e la tipologia delle sanzioni, con caratteristiche peculiari quanto a semplicità e chiarezza, finalizzato a renderlo agevolmente comprensibile, in particolare, da tutti i militari, che ne rappresentavano i naturali destinatari.

L'esigenza di coordinare le norme militari con quelle che regolavano la società civile fece sì che il nuovo codice per l'esercito contenesse molteplici richiami alla legislazione ordinaria «quando le esigenze del servizio militare non parevano così gravi da consigliare una derogazione alle norme del diritto comune»<sup>9</sup>.

Il risultato fu quello di una compilazione che, benché non perfetta, al suo nascere venne giudicata in modo assai positivo tanto dal mondo militare quanto dalle istituzioni forensi, che videro in essa un importante passo verso la modernizzazione e giurisdizionalizzazione del diritto "marziale", al contempo rispettoso dell'autonomia della sfera militare.

Questo codice era stato approntato avendo a modello un esercito, quale era quello al momento esistente, composto da un numero abbastanza limitato di soldati, per lo più rafforzati, reduci per lo più da combattimenti che li avevano resi dei veri e propri professionisti.

Con la trasformazione del servizio militare in un obbligo generale, gravante su tutti i cittadini di sesso maschile, e con la previsione di una ferma triennale, l'esercito del Regno d'Italia venne peraltro progressivamente perdendo quel connotato di professionalità che lo aveva caratterizzato negli anni successivi all'unificazione nazionale.

Conseguentemente le regole delineate per quel tipo di modello si rivelarono ben presto inadeguate a gestire una compagine ben più ampia, socialmente variegata e, soprattutto, composta da soggetti consapevoli del fatto che la vita militare altro non sarebbe stata che una parentesi della loro esistenza.

In un tale contesto iniziarono a svilupparsi dibattiti, anche aspri, tra coloro i quali rimanevano favorevoli al modello di giustizia militare disegnato dal Codice del 1869 e quanti, invece, ne evidenziavano l'eccessiva rigidità e l'inadeguatezza rispetto alle modifiche intervenute<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Ministero della Marina e Ministero della Guerra, *Relazione dei Ministri di marina, di guerra e di grazia e giustizia che precede i reali decreti in data 28 novembre 1869 con cui si approvano i codici penali per l'Esercito e penale militare marittimo*, Firenze, Stamperia Reale, 1868, p. 6.

<sup>10</sup> Tra le voci critiche, vale la pena ricordare quella di F. Conti, allora Segretario presso il Ministero della guerra, che nel suo *Studio comparativo del nuovo codice penale militare ger-*

Il dibattito dottrinale diventò ancor più serrato a seguito dell'intensificarsi dei lavori per la stesura del nuovo codice penale ordinario, voluto dal Ministro di Grazia e Giustizia Giuseppe Zanardelli.

Con la promulgazione (avvenuta in data 30 giugno 1889) del c.d. *Codice Zanardelli*, il codice penale militare finì per configurarsi come una normativa inadeguata.

Il progressivo distacco tra consorzio militare e società civile si aggravò nel primo decennio del XX secolo a seguito della pubblicazione del nuovo regolamento disciplinare<sup>11</sup>, pensato per far fronte ad una – vera o presunta – minaccia di moti antimilitaristi all'interno delle caserme e come tale connotato da particolare rigore e severità.

Particolarmente importanti furono i lavori della Commissione parlamentare istituita il 1° dicembre 1889, che segnò una tappa fondamentale nell'*iter* riformatore, in quanto mirava ad una rivisitazione del diritto penale militare alla luce dei principi ispiratori del codice Zanardelli.

Risultato tangibile dei lavori di questa Commissione appena e di altre istituite nello stesso periodo furono tre disegni di legge concernenti il codice penale militare e l'ordinamento giudiziario militare, presentati al Senato dal Ministro della guerra Ponza di S. Martino il 23 novembre del 1900.

A questi si susseguirono altri tre disegni di legge presentati al Senato nel 1905.

All'indomani della Guerra italo-turca del 1911-1912, l'Armata italiana piombò dunque impreparata, anche dal punto di vista delle strutture giudiziarie, nel fuoco della I Guerra Mondiale.

Nel 1915 Adolfo Zerboglio, giurista e futuro presidente del Senato, sottolineava l'importanza di come «*in guerra la giustizia abbia una sanzione immediata e che la toga ceda alle armi*»<sup>12</sup>, rendendo palese l'esigenza di una giustizia quanto più efficace e celere possibile e capace di adeguarsi alle dinamiche degli avvenimenti bellici.

L'eccessiva rigidità e severità delle disposizioni del Codice provocò il proliferare di condanne, a dimostrazione dell'inadeguatezza di quel testo

---

*manico con quello per l'esercito italiano* non mancò di sottolinearne come la Germania, al contrario dell'Italia, avesse opportunamente pensato di gestire in parallelo le riforme del reclutamento e la revisione del codice penale.

<sup>11</sup> Ministero della Guerra, *Regolamento di disciplina militare per il Regio Esercito*, Roma, Voghera, 1907.

<sup>12</sup> A. ZERBOGLIO, *Appunti sulla giustizia militare in tempo di guerra*, in *Riv. dir. e proc. pen.*, VI, 1915, p. 453.

a fronteggiare i problemi posti da un esercito formato da oltre cinque milioni di combattenti, per lo più riservisti di leva.

Per il solo reato di diserzione furono denunciati oltre 400 mila tra ufficiali e soldati, nella stragrande maggioranza dei casi per il fatto di essere rientrati in ritardo al reparto dopo una licenza o un permesso.

In un momento in cui le altre Nazioni europee optavano per ridurre il perimetro di punibilità, in Italia si lavorava per inasprire le pene ed ampliare l'ambito delle incriminazioni.

Fu emblematica, in tal senso, la circolare emanata dal Generale Cadorna il 19 maggio 1915, con la quale il comandante supremo esortava i vertici militari a mantenere presso le truppe «*una ferrea disciplina [...] condizione indispensabile per conseguire quella vittoria*» e li ammoniva rammentando che sarebbero stati ritenuti responsabili qualora non avessero saputo «*in tempo debito servirsi dei mezzi che il regolamento di disciplina e il codice penale militare loro conferiscono*»<sup>13</sup>.

Per tutta la durata del suo incarico, Cadorna si adoperò affinché i tribunali militari applicassero con maggiore severità il codice, esercitando costanti pressioni e giungendo a fornire “interpretazioni autentiche” degli articoli più contestati del codice penale dell'esercito: tristemente famosa è rimasta la circolare del novembre 1915, con la quale il Comandante Supremo intimò agli avvocati fiscali militari di considerare come condotte di diserzione commesse “*in faccia al nemico*” anche quelle dei soldati che abbandonavano i propri posti lontano dalla prima linea, così ampliando a dismisura (ai sensi dell'art. 97 del codice penale per l'Esercito) la possibilità di applicazione della pena capitale.

Quella di ricorrere all'utilizzo della fucilazione come metodo disciplinare fu una caratteristica che connotò l'agire dei comandi dell'Esercito italiano.

Secondo le stime del Ministero della Guerra, in Italia furono comminate oltre 4.000 condanne a morte tra il 1915 e il 1918, delle quali 750 furono eseguite.

A queste dovrebbero poi aggiungersi le fucilazioni sommarie, decretate ed eseguite sul campo in assenza di un procedimento con contraddittorio, e i casi di decimazione; in tutto forse altre 350 esecuzioni<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> Regio Esercito Italiano – Comando Supremo, circolare n. 1 Rip. Op. – Ufficio Armata, 19 maggio 1915, oggetto: disciplina in guerra.

<sup>14</sup> Ministero della Guerra – Ufficio Statistico, *Statistica dello sforzo militare italiano nella guerra mondiale. Dati sulla giustizia e disciplina militare*, Provveditorato generale dello Stato, Roma, 1927, tav. II, p. 26.

Passata la bufera devastatrice della guerra e trascorsi due anni dal termine del conflitto, il 16 novembre del 1920 fu istituita una Commissione con l'intento di concepire e predisporre un codice penale militare che recepisse le nuove esigenze messe in luce dal conflitto mondiale e fosse conforme ai nuovi principi elaborati dalla dottrina penalistica.

La Commissione, presieduta da Agostino Berenini, cercò di dar vita ad un progetto tendente all'elaborazione di un codice che avrebbe dovuto essere applicabile a tutte le Forze Armate indistintamente, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, e avrebbe dovuto essere ispirato al criterio della complementarietà rispetto al codice penale comune, i cui principi dovevano pertanto essere applicati anche ai reati militari, salvo deroghe espressamente stabilite.

Con la legge del 25 novembre 1926, n. 2153 venne attribuita al Governo l'autorizzazione per l'attuazione della riforma.

Successivamente, con decreto del Capo del Governo dell'8 novembre 1933, fu creata un'altra Commissione ministeriale, con l'incarico di redigere il testo definitivo del progetto di riforma dei codici penali militari.

Il lavoro della Commissione terminò solo dopo otto anni, quando, con R.D. del 20 febbraio 1941, furono approvati il Codice Penale Militare di Pace e il Codice Penale Militare di Guerra, che entrarono in vigore il 1° ottobre 1941.

Fu affermato, correttamente, che tali codici riguardavano «un campo proprio, importante per la vita della Nazione», ed abbracciavano «tutto il formidabile complesso di quei rapporti speciali che derivano, e possono soltanto derivare, dalla vita militare», prevedendo «tutte le possibili violazioni di quell'ordine giuridico particolare, che costituisce appunto l'ordine giuridico militare e ne statuisce le sanzioni»<sup>15</sup>.

Tali codici costituiscono a tutt'oggi la base normativa su cui poggia il diritto penale militare italiano.

Le disposizioni ivi contenute sono destinate a tutte le Forze Armate.

Il Codice penale militare di pace è diviso in tre Libri: Dei reati militari, in genere; Dei reati militari, in particolare; Della procedura penale militare.

Il Codice penale militare di guerra invece è suddiviso in quattro libri: Della legge penale militare di guerra, in generale; Dei reati e delle pene militari, in generale; Dei reati militari, in particolare; Della procedura penale militare di guerra.

---

<sup>15</sup> Relazione della Commissione reale ai progetti preliminari del codice penale militare di pace e del codice penale militare di guerra.

L'impianto originario del testo dedicato al tempo di pace appare, oggi, significativamente mutato, soprattutto nella parte dedicata alla procedura: il testo originario, infatti, era stato modellato sulla falsariga del modello di organizzazione della giustizia penale militare disegnato dal R.D. 9 settembre 1941, n. 1022, articolato in uno schema che prevedeva, al vertice, il Tribunale supremo militare e, alla base, i Tribunali militari territoriali e i Tribunali militari di bordo.

La legge 7 maggio 1981, n. 180 ha completamente riformato l'ordinamento giudiziario militare, sopprimendo il Tribunale supremo militare, abolendo i tribunali militari di bordo, sostituendo i Tribunali militari territoriali con i Tribunali militari, istituendo la Corte militare di appello e introducendo la possibilità di ricorrere in Cassazione.

Nel 2007, con la legge n. 244 emanata il 27 dicembre, sono state introdotte ulteriori, importanti modifiche (consistenti in particolare nella riduzione del numero dei Tribunali militari da nove a tre e nella soppressione delle sedi distaccate della Corte d'appello militare) che hanno portato a ridisegnare la mappa delle competenze territoriali dei vari distretti.

Non di rado, anche nel recente passato, si sono levate voci a sostegno di una nuova codificazione penale militare, anche alla luce dei cambiamenti che hanno interessato, negli ultimi decenni, le nostre Forze armate.

Nel corso della XIV legislatura sono stati presentati al Senato alcuni disegni di legge di riforma dei codici penali militari e dell'ordinamento penale militare.

Ma è stato soprattutto nel corso delle legislazioni successive, e cioè della XV, XVI, XVII e XVIII legislatura che è stato avviato dal Parlamento l'esame, in sede referente, di alcune proposte di legge volte a introdurre alcune sensibili novità afferenti il diritto penale militare.

Esse peraltro, fatta salva la legge n. 145 del 2016, non hanno finora mai superato la fase progettuale.